Travel Professional Association

# Garanzia di viaggio tpa

## Regolamento e condizioni addizionali TPA

Per i membri che beneficiano della copertura del fondo dei clienti proposta da TPA

Editzione del 30.09.2021©

Travel Professional Association
Place du Temple 4, 1096 Cully
Tel. 021 799 44 66
E-mail : secretariat@tpassociation.ch
www.tpassociation.ch

## 1. SERVIZI DI TPA

1.1. L'Associazione Professionale di Viaggi (di seguito "TPA") offre ai suoi membri una copertura per i fondi dei clienti ai sensi dell'articolo 18 della legge svizzera sui pacchetti turistici (di seguito "LVF") nonché una copertura per le prestazioni individuali (vedi punto 6) in caso di insolvenza o fallimento di un membro. L'insolvenza è considerata esistente se :

- il membro è dichiarato insolvente ;
- il membro ha presentato domanda di liquidazione o fallimento;
- una procedura fallimentare è in corso contro il membro;
- il membro è in liquidazione o cessa la sua attività per mancanza di liquidità.

1.2. I membri aderiscono al fondo di garanzia TPA per proteggere i fondi dei clienti.

1.3. TPA rilascia un certificato ai partecipanti al fondo di garanzia TPA che conferma il loro rispetto della protezione dei fondi dei clienti in conformità con la LVF. Inoltre, l'elenco attuale dei membri di TPA è pubblicato sul sito web www.tpassociation.ch accessibile dai clienti e da altre terze parti.

## 2. CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL FONDO DI GARANZIA TPA

2.1. Per aderire al Fondo di garanzia TPA, i membri devono :

a) Presentare il modulo di domanda al Fondo di garanzia TPA insieme a tutti i documenti richiesti. Le informazioni sui documenti richiesti sono riportate nel modulo di domanda e sul sito web www.tpassociation.ch.

b) Pagare la tassa d'iscrizione prima della presentazione del dossier di adesione al Fondo di Garanzia TPA. Questa quota d'iscrizione, fissata dal Comitato e pubblicata sul sito www.tpassociation.ch, non è rimborsabile in caso di non ammissione.

c) Depositare una garanzia bancaria di almeno CHF 20'000 (agenti) o CHF 30'000 (operatori turistici) entro 14 giorni dall'ammissione come socio. Questa garanzia serve a coprire i servizi che il fondo di garanzia TPA deve fornire in caso di insolvenza o fallimento del membro. TPA determina l'importo della garanzia individualmente e a sua discrezione. Questo importo può anche essere aumentato durante l'adesione.

d) La garanzia TPA può applicarsi anche alla protezione dei fondi dei clienti delle filiali e delle succursali dei membri. In questo caso, l'importo della garanzia del membro viene adattato di conseguenza e aumentato se necessario. Tuttavia, la copertura estesa si applica solo alle filiali e alle succursali espressamente accettate da TPA.

e) Adempiere alle condizioni dell'assicurazione garante per TPA per la protezione dei fondi dei clienti (di seguito "***partner TPA***"), che assicura la protezione dei fondi dei clienti per i membri che beneficiano del fondo di garanzia TPA. Eventuali condizioni supplementari del partner TPA saranno comunicate separatamente ai membri.

f) Per i membri di nuova costituzione, la protezione da parte del partner TPA nel primo anno non esiste. In questo caso, TPA stabilisce le condizioni appropriate che il membro deve

soddisfare durante il primo anno. A partire dal secondo anno di attività, la ditta membro deve soddisfare i requisiti del partner TPA. In caso contrario, TPA può porre fine all'adesione del membro in conformità con l'articolo 11.3.

2.2. Il Comitato si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari ai membri in qualsiasi momento (bilancio intermedio, estratti conto bancari, certificato di solvibilità, documenti fiscali, dichiarazioni IVA, ecc) al fine di valutare la domanda di adesione.

2.3. La protezione dei fondi dei clienti entra in vigore non appena:

a) il membro ha presentato tutti i documenti;

b) la tassa di ammissione, la prima tassa amministrativa (e le altre tasse, se del caso) sono state pagate

c) la garanzia è stata depositata;

d) il membro è stato approvato da TPA e dal partner TPA.

## 3. COSTI AMMINISTRATIVI E CONTRIBUTO DEL CLIENTE

Il membro deve pagare i costi amministrativi, i contributi dei clienti e altri costi a tempo debito. TPA può addebitare i seguenti importi forfettari, contributi e spese:

3.1. Tasse amministrative:

- Il membro paga ogni anno una tassa amministrativa pari allo 0,25‰ del suo giro d'affari dell'anno precedente, ma non inferiore a 250 CHF all'anno.
- Ogni anno, il membro deve presentare una copia firmata del bilancio annuale completo (conto economico e bilancio) dell'anno precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo (*vedi anche sezione 4.1*). Questi bilanci servono come base per il calcolo dei costi amministrativi.

3.2. Contributo dei clienti:

***a) Importo***

- Ogni membro riscuote un contributo di CHF 2,5‰ sui servizi di viaggio venduti al consumatore coperti dalla protezione dei fondi dei clienti.
- Il membro pagherà a TPA il 2‰ di questo contributo del cliente, mentre lo 0,5‰ rimarrà al membro per i suoi costi amministrativi relativi alla protezione dei fondi del cliente.

***b) Pagamento a TPA dei contributi raccolti***

- Gli importi dovuti sui contributi dei clienti devono essere pagati ogni anno entro la fine del mese di maggio con effetto retroattivo per l'anno precedente.
- Il membro deve pagare a TPA una fattura di prima fattura intermedia per l'anno in corso entro il 28 o 29 febbraio. L'importo di questa fattura si basa sul giro d'affari stimato dell'anno precedente. Nel mese di ottobre di ogni anno, TPA invia al membro una seconda fattura intermedia basata sul giro d'affari del primo semestre (*per l'illustrazione, vedi allegato 1*).

- Ai fini di controllo e di tracciabilità, il membro mette a disposizione di TPA la sua dichiarazione IVA a fine febbraio e agosto dell'anno in corso, senza che gli venga espressamente richiesto.

***c) Organizzatore (TO) - agente di viaggio (rivenditore)***

- Se il membro è attivo come tour operator, deve indicare separatamente le sue vendite B2B, B2C e IATA e presentarle con i conti annuali entro 30 aprile. Il contributo del cliente è dovuto solo sui servizi di viaggio venduti in una relazione B2C. (TO **->** cliente diretto).
- Se i servizi di viaggio sono solo negoziati dal membro, solo questo membro deve fatturare il contributo al cliente, non l'organizzatore. In questo caso, solo l'agente è obbligato a pagare il contributo del cliente a TPA.

***d) Viaggi d'affari***

- Nel caso di viaggi d'affari, il contributo del cliente sarà fatturato al consumatore e riscosso dal membro solo se i biglietti aerei sono prenotati attraverso un broker. Nessun contributo del cliente viene riscosso per i biglietti aerei prenotati direttamente attraverso la IATA.

## 4. OBBLIGO DEL MEMBRO

4.1. I membri che aderiscono al Fondo di garanzia TPA s'impegnano durante la loro adesione:

a) Presentare ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo, una copia firmata dei conti annuali completi (conto economico e bilancio, sulla base del piano contabile proposto da TPA) dell'anno precedente. Una copia elettronica di questi documenti deve assolutamente essere inviata attraverso l'area riservata ai membri sul sito web della TPA.

b) Presentare una copia della relazione annuale firmata dal consiglio di amministrazione / amministratore delegato e, se applicabile, il rapporto di revisione di una fiduciaria approvata. Le imprese individuali devono anche presentare un estratto annuale del registro delle esecuzioni. La copia elettronica di questi documenti deve essere inviata attraverso l'area riservata ai membri sul sito web di TPA.

c) L'importo della tassa amministrativa è determinato secondo l'articolo 3.1 e fatturato annualmente. Se la fattura annuale non è pagata in tempo, la protezione dei fondi del cliente può essere sospesa (*vedi clausola 10*) o/e l'adesione del membro può essere terminata.

d) Anche le penalità e/o le sovrattasse (ad esempio per la presentazione tardiva, incompleta o non conforme dei documenti annuali o in relazione a delle misure adottate da TPA), se dovute, devono essere pagate entro il tempo assegnato.

Questi possono essere consultati nella tabella riassuntiva dei costi pubblicata sul sito web www.tpassociation.ch.

e) Il consumatore è informato per iscritto sulla protezione dei suoi fondi al momento della prenotazione. Il membro deve indicare la sua appartenenza al Fondo di garanzia TPA in un modulo appropriato quando si presenta a terzi.

f) Il membro paga i suoi fornitori di servizi integralmente e in tempo in ogni caso.

g) Ogni cambiamento di circostanze deve essere comunicato a TPA con lettera raccomandata il più presto possibile, ma al più tardi entro 14 giorni. Questo vale in particolare nel caso di:

- Cambiamento eccezionale del giro d'affari (aumento/diminuzione di più del 20% - per esempio a causa di un acquisto o chiusura di una filiale, assunzione del rischio di trasporto, di gruppi straordinari, di difficoltà economiche o personali, ecc.)
- Addebitamenti diretti non pagati (LSV), fatture scadute e non pagate o altri problemi di liquidità imminenti causando difficoltà di pagamento ai fornitori o di rimborso ai clienti.
- Azioni legali o ufficiali (come recupero crediti, minaccia di bancarotta, ecc.) che affliggono l'azienda o, nel caso di una ditta individuale, la persona che firma la domanda di copertura TPA a favore dei consumatori.
- Qualsiasi altra circostanza che possa influenzare il rapporto contrattuale; e
- Nel caso di copertura estesa a delle filiali o succursali, qualsiasi cambiamento che riguardi tali filiali o succursali.

## 5. DIRITTO DI TPA DI OTTENERE INFORMAZIONI

5.1. TPA può, a breve termine e in qualsiasi momento:

a) Raccogliere dal membro e/o da una terza parte informazioni relative all'attività del membro. Il membro si assicura che i terzi che hanno informazioni rilevanti per TPA le mettano a disposizione di TPA;

b) ispezionare i registri e i libri contabili, così come i documenti contabili

c) richiedere un bilancio intermedio; e

d) verificare l'affidabilità e l'accuratezza delle informazioni fornite dal membro e la loro conformità ai requisiti TPA.

5.2. Il membro TPA si impegna a divulgare tutti i conti su richiesta e a rispondere senza riserve a tutte le richieste di TPA.

5.3. In caso di insolvenza o fallimento, il membro di TPA si impegna a facilitare il lavoro di TPA fornendo, spontaneamente e nel più breve tempo possibile, ma al più tardi su richiesta di TPA, tutti i documenti pertinenti come registri contabili, dossier, dati dei consumatori interessati, fatture, ecc. Inoltre, TPA si riserva il diritto di addebitare spese straordinarie per il trattamento delle prenotazioni pertinenti.

5.4. Se il comportamento negligente del membro ha svegliato un sospetto e dato origine a un controllo, le spese che ne derivano sono a carico del membro.

5.5. Il membro TPA si impegna a lavorare solo con tour operator, fornitori di servizi e agenti di viaggio che possono fornire la prova della protezione dei fondi dei clienti. Se necessario, TPA

può richiedere un aumento della garanzia o sospendere o terminare la protezione dei fondi dei clienti con effetto immediato se il membro non rispetta questo obbligo.

## 6. PRESTAZIONI COPERTE DAL FONDO DI GARANZIA TPA

6.1. Il Fondo di garanzia TPA copre le prestazioni secondo l'art. 18 della LVF. La copertura di altre prestazioni è esclusa, a meno che non siano esplicitamente menzionate di seguito al punto 6.2.

6.2. In caso di insolvenza o fallimento di un membro TPA aderente al fondo di garanzia TPA, sono coperte anche le seguenti prestazioni individuali:

a) i voli prenotati come servizi individuali presso un fornitore di servizi coperto da un fondo di garanzia svizzero;

b) i biglietti ferroviari individuali all'estero

c) l'alloggio individuale;

d) le crociere;

e) i costi di noleggio auto;

f) i biglietti per eventi.

## 7. SERVIZI FORNITI DAL FONDO DI GARANZIA TPA AL CLIENTE (VIAGGIATORE)

7.1. TPA garantisce ai consumatori del membro TPA che ha la protezione dei fondi dei clienti il rimborso di tutti gli importi pagati in caso d'insolvenza o fallimento del membro, ad eccezione delle prestazioni escluse nel punto 9.

7.2. Le prestazioni sono limitate ai reclami derivanti dai pacchetti turistici e dai servizi individuali menzionati in questo regolamento che sono stati prenotati e pagati durante l'adesione del membro al Fondo di garanzia TPA.

7.3. Il consumatore che prova l'incapacità di pagamento del membro e che non può iniziare il suo viaggio già pagato, o il cui viaggio prenotato e pagato non può essere fatto, ha diritto a un risarcimento fino all'importo pagato al membro. Il consumatore viene risarcito solo nella misura in cui non sia stato risarcito in un altro modo o abbia diritti di risarcimento nei confronti di terzi (per esempio un'assicurazione).

7.4. TPA può, a sua discrezione, effettuare i viaggi già prenotati e pagati (anche parzialmente) al fine di limitare le perdite in caso di sinistro.

7.5. Dopo essere venuto a conoscenza dell'insolvenza o del fallimento del membro di TPA, il consumatore deve notificare il più presto possibile il suo reclamo al Fondo di Garanzia tramite lettera raccomandata, osservando i seguenti obblighi:

a) Presentare le copie di tutte le fatture, biglietti e documenti in suo possesso riguardante le prestazioni prenotate.

b) Allegare le prove del/dei pagamento/i (originali).

c) Il consumatore ha il dovere di prendere tutte le misure per diminuire i danni, in caso contrario TPA si riserva il diritto di ridurre il rimborso o di rifiutarlo completamente.

d) TPA non si assume alcuna responsabilità per i costi aggiuntivi e consequenziali che possono essere sostenuti in relazione al danno.

e) Il consumatore deve in ogni caso effettuare il viaggio nella misura in cui il viaggio è assicurato da un altro organizzatore e il completamento del viaggio è garantito. Se il consumatore si rifiuta di iniziare il viaggio, perde ogni diritto nei confronti di TPA.

7.6. I servizi menzionati nella clausola 9 *(Esclusioni dalla copertura)* sono espressamente esclusi dalla copertura.

## 8. SERVIZI FORNITI AGLI OPERATORI TURISTICI AUTORIZZATI (DELCREDERE)

8.1. Gli operatori turistici che sono autorizzati da TPA, che sono membri del fondo di garanzia TPA o che hanno un accordo di cooperazione con TPA riconosciuto e che, nonostante l'insolvenza o il fallimento di un membro di TPA, permettono a un consumatore a loro affidato di completare il viaggio prenotato e, se necessario, di rimpatriarlo. Essi hanno diritto a un compenso per i servizi forniti, a meno che non siano già compensati altrove.

8.2. Per far valere i loro diritti, gli operatori turistici devono:

a) Informare TPA, utilizzando il modulo di dichiarazione di disastro fornito, di qualsiasi LSV in sospeso o in ritardo di pagamento e dovuto da più di 3 giorni lavorativi da un membro TPA;

b) Fatturare immediatamente il proprio credito nei confronti del membro TPA diventato insolvente e intraprendere un'azione legale contro di esso entro 10 giorni dalla scadenza del termine di pagamento o far valere il credito nel fallimento se un fallimento è già stato aperto contro il membro TPA;

c) Fare tutto il possibile per minimizzare il danno a TPA *(obbligo di minimizzare il danno)*;

d) Rifiutare qualsiasi nuova prenotazione da parte del membro TPA la cui sospensione della copertura è stata portata alla loro conoscenza. Qualsiasi nuova prenotazione, dopo la pubblicazione della sospensione della copertura dei fondi del cliente di un membro, non può essere presentata a TPA come reclamo.

8.3. Si esclude qualsiasi altra rivendicazione al di là della protezione dei fondi del cliente *(violazione del contratto, danni e interessi, ecc.).*

## 9. ESCLUSIONE DALLA COPERTURA DEI FONDI DEI CLIENTI

9.1. Sono esclusi dalla copertura TPA:

a) Buoni regalo, note di credito e altri crediti;

b) Spese di cancellazione e spese personali di qualsiasi tipo;

c) I costi indirettamente legati al viaggio prenotato, come le spese di comunicazione, la rappresentanza della parte lesa, ecc;

d) Qualsiasi reclamo derivante dalla violazione del contratto, reclami per danni, ecc. contro il membro in relazione al viaggio prenotato;

e) Voli prenotati come servizio individuale tramite un'emissione IATA, su Internet o direttamente con le compagnie aeree, tasse aeroportuali, costi di carburante, ecc.

## 10. SANZIONI, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COPERTURA DEI FONDI DEI CLIENTI

10.1. Se un membro non rispetta i suoi obblighi secondo queste regole, TPA può prendere provvedimenti contro di lui.

10.2. I costi, gli esborsi e le spese aggiuntive associate all'azione intrapresa dal membro possono essere addebitati a quest'ultimo.

10.3. TPA si riserva il diritto di chiedere i danni al membro in caso di violazione del regolamento e se la condotta negligente o intenzionale del membro ha causato a TPA l'obbligo di pagare un risarcimento ai consumatori o ai fornitori di servizi o se TPA ha subito qualsiasi altra pregiudizio.

10.4. Se il membro ha fatto per un consumatore una prenotazione che include servizi forniti da tour operator, fornitori di servizi o agenzie di viaggio che non sono affiliati a un fondo di garanzia riconosciuto e che diventano insolventi, il membro deve indennizzare TPA per tutti i servizi forniti, se applicabile.

10.5. TPA può sospendere la protezione dei fondi dei clienti se il membro viola queste regole e/o non adempie i suoi obblighi. Questo è particolarmente il caso quando un membro non riesce a presentare i documenti in tempo, a pagare le tasse amministrative in tempo o a pagare i contributi dei clienti in tempo.

10.6. In caso di sospensione della protezione dei fondi dei clienti, il membro interessato autorizza TPA a informare i fornitori (tour operator/fornitori di servizi nazionali ed esteri) e i consumatori della sospensione della protezione del membro (ad esempio tramite giornali, riviste specializzate, sul sito web www.tpassociation.ch, ecc;)

10.7. TPA ha la facoltà di sospendere la protezione dei fondi dei clienti o di dare un avviso di disdetta al membro in caso di violazione del presente regolamento.

## 11. SOSPENSIONE DELLA COPERTURA DEI FONDI DEI CLIENTI

11.1. La copertura dei fondi dei clienti può essere terminata da entrambe le parti alla fine di un anno civile, in ogni caso entro il 31 dicembre, tramite lettera raccomandata con tre mesi di preavviso.

11.2. La disdetta nel corso dell'anno è possibile per la fine di un mese con un periodo di preavviso di 6 mesi. Il membro deve presentare la notifica di disdetta con lettera raccomandata al Comitato con sei mesi di anticipo *(data di ricevimento da parte di TPA)*.

11.3. TPA può interrompere la copertura dei fondi del cliente con effetto immediato per motivi importanti. Si ritiene che esistano motivi importanti in particolare se il membro:

a) non è più conforme allo statuto dell'associazione;

b) non soddisfa più le condizioni menzionate nella sezione 2.1 nei confronti di TPA;

c) fornisce informazioni incomplete e/o false e/o non rispetta gli obblighi di cui ai punti 4 e 5;

d) non paga a tempo debito i diritti amministrativi, i contributi dei clienti o, se del caso, qualsiasi altra tasse e sanzione

e) non presenta i documenti richiesti annualmente, o quelli aggiuntivi richiesti da TPA, in conformità con le presenti regole entro il termine stabilito;

f) viola il codice di condotta professionale e/o il codice etico;

g) cessa di adempiere ai suoi obblighi finanziari o non è più solvibile (ad esempio, se è iniziata o imminente una procedura di fallimento, insolvenza o concordato).

h) non soddisfa o non soddisfa più i requisiti del partner TPA.

11.4. In caso di cessazione anticipata della copertura del fondo del cliente per un motivo valido, la tassa amministrativa per l'anno in corso viene trattenuta da TPA o, se ancora dovuta, viene versata a TPA. I contributi del cliente sono dovuti a TPA per tutti i servizi di viaggio coperti.

11.5. Al termine del rapporto contrattuale, il membro è obbligato a rimuovere da tutti i documenti e materiali (carta intestata, opuscoli, buste, siti web, vetrine ecc.) i segni e i loghi TPA che indicano l'appartenenza a TPA e al Fondo di Garanzia TPA. Questa disposizione si applica alla cessazione del rapporto contrattuale (scadenza del termine di preavviso). In caso di cessazione per giusta causa, le insegne e i loghi devono essere rimossi immediatamente.

11.6. In caso di cessazione del rapporto contrattuale, il membro interessato autorizza TPA a informare i fornitori (tour operator/fornitori di servizi nazionali ed esteri) e i consumatori della cessazione della copertura (ad esempio tramite giornali, riviste specializzate, sul sito web www.tpassociation.ch, ecc.)

11.7. Se i cartelli e i loghi non sono rimossi in tempo, il membro deve sostenere i danni, i costi aggiuntivi e le spese risultanti.

## 12. DEPOSITO CAUZIONALE

12.1. All'accettazione da parte di TPA della richiesta di garantire i fondi del cliente, il membro deve depositare le seguenti garanzie (alternativamente):

a) un deposito in contanti di almeno CHF 20'000 (agenzia di viaggi) / CHF 30'000 (tour operator o simili) sul conto aperto a tale scopo da e a favore di TPA; oppure

b) una garanzia bancaria individuale per lo stesso importo, soggetta a una tassa annuale pubblicata su www.tpassociation.ch.

12.2. TPA e/o il partner TPA possono richiedere una garanzia superiore a CHF 20'000 (agenzia di viaggi) / CHF 30'000 (tour operator o simili) dopo aver esaminato la documentazione presentata dal membro, se ciò è ritenuto adeguato per coprire i fondi dei clienti. La garanzia può essere aumentata nel corso dell'adesione se gli sviluppi lo richiedono.

12.3. Il Comitato determina l'importo della garanzia caso per caso e può aumentarlo durante l'adesione. Questo vale in particolare se il membro ha una o più succursali, filiali o affiliate che sono anche coperte da TPA.

12.4. Il deposito in contanti o la garanzia bancaria servono come garanzia per le prestazioni che TPA sarà tenuta a fornire in caso d'insolvenza o fallimento del membro interessato. TPA si riserva il diritto di utilizzare la garanzia prima della dichiarazione d'insolvenza o fallimento di un membro, a condizione che l'insolvenza o il fallimento di un membro possa essere evitato e che i fondi del cliente possano essere garantiti.

12.5. A condizione che tutti i crediti in sospeso di TPA, clienti e fornitori di servizi siano stati saldati, la garanzia viene svincolata sei mesi dopo la fine del periodo di protezione dei fondi del cliente. Questo a condizione che nessun credito che faccia scattare un obbligo di prestazione di TPA o altri crediti di TPA siano ancora in sospeso. Se qualsiasi reclamo è ancora in sospeso in quel momento (compresa qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di TPA contro il membro), TPA può rifiutare di rimborsare o sciogliere la garanzia.

12.6. Il membro può richiedere la cessazione anticipata della garanzia a condizione che tutti i crediti in sospeso di TPA e dei clienti e fornitori di servizi siano stati saldati. Il prerequisito è che non ci siano più rischi per TPA e che terzi (ad esempio partner, banche) si offrano di sciogliere la garanzia in anticipo.

## 13. CERTIFICAZIONE DI COPERTURA DEI FONDI DEI CLIENTI

Dopo il pagamento della garanzia richiesta, la tassa amministrativa e tutte le altre spese, TPA fornirà un certificato che conferma la validità della copertura e includerà il membro TPA nella lista pubblica dei membri TPA che gode di una copertura dei fondi dei clienti.

## 14. RESPONSABILITÀ

14.1. L'agenzia di viaggi e/o il proprietario/gerente dell'azienda sono personalmente responsabili in solido per qualsiasi danno causato.

14.2. TPA si riserva il diritto di intraprendere azioni personali contro il membro e i gerenti o proprietari responsabili secondo il diritto civile e penale.

## 15. ABROGAZIONE E MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

15.1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del 26 agosto 2016.

15.2. È stato adottato dal Comitato il 30 settembre 2021 e sottoposto all'approvazione dei vari fornitori di servizi legati da un contratto di cooperazione a TPA e al partner TPA.

## 16. LEGGE APPLICABILE E FORO GIURIDICO

16.1. Queste regole sono soggette alla legge svizzera.

16.2. Il foro competente è esclusivamente la sede legale della TPA

Sonja Laborde
Presidente

Edwin Hofmann
Vice Presidente

## Per l'accordo

Da firmare e rinviare per accordo via email e posta a secretariat@tpassociation.ch

Con la mia/nostra firma confermo il mio/nostro accordo con i termini del regolamento e delle condizioni complementari TPA per i membri che beneficiano della copertura dei fondi del cliente proposta da TPA - versione del 30.09.2021 (12 pagine, compreso l'allegato 1)

Nome dell'azienda con indirizzo completo:

Persona/e iscritta/e nel Registro delle Imprese, autorizzata/e a rappresentare la società:

Nome/i, Cognome/i, email Firma

Luogo e data

_____

## Allegato 1 - Calendario di cui al punto 3 (in francese)

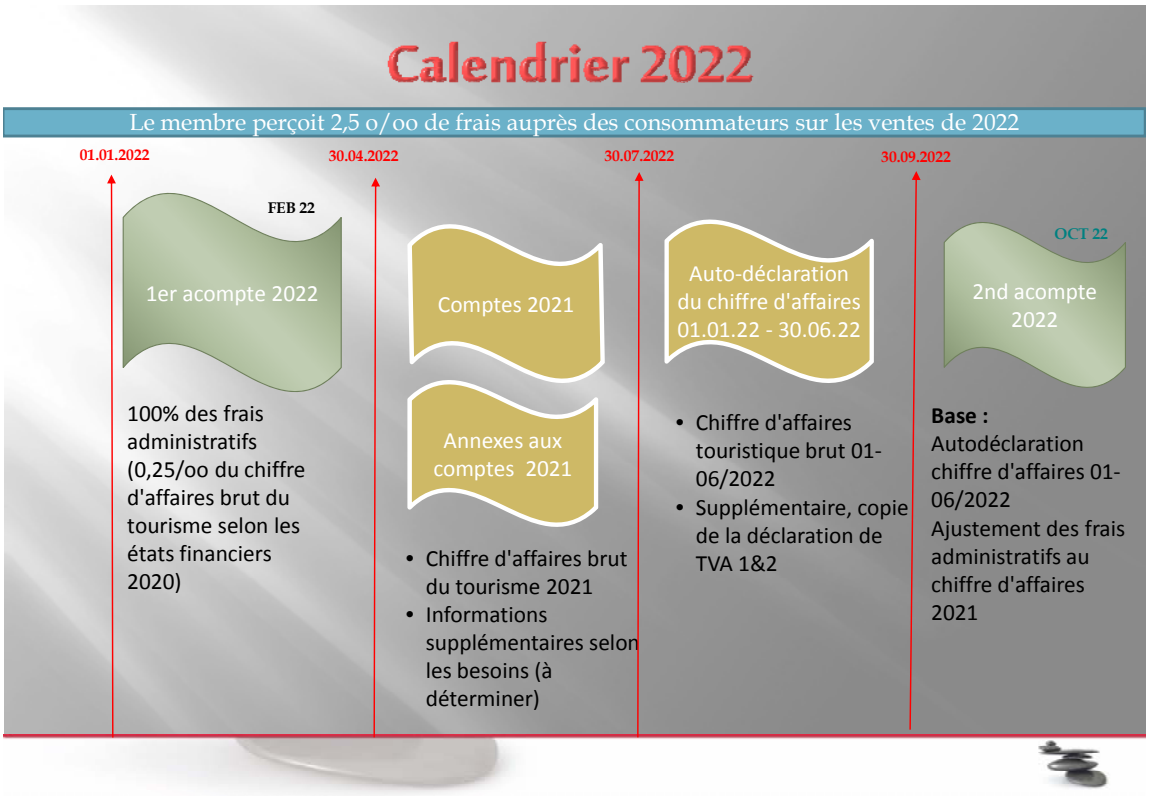


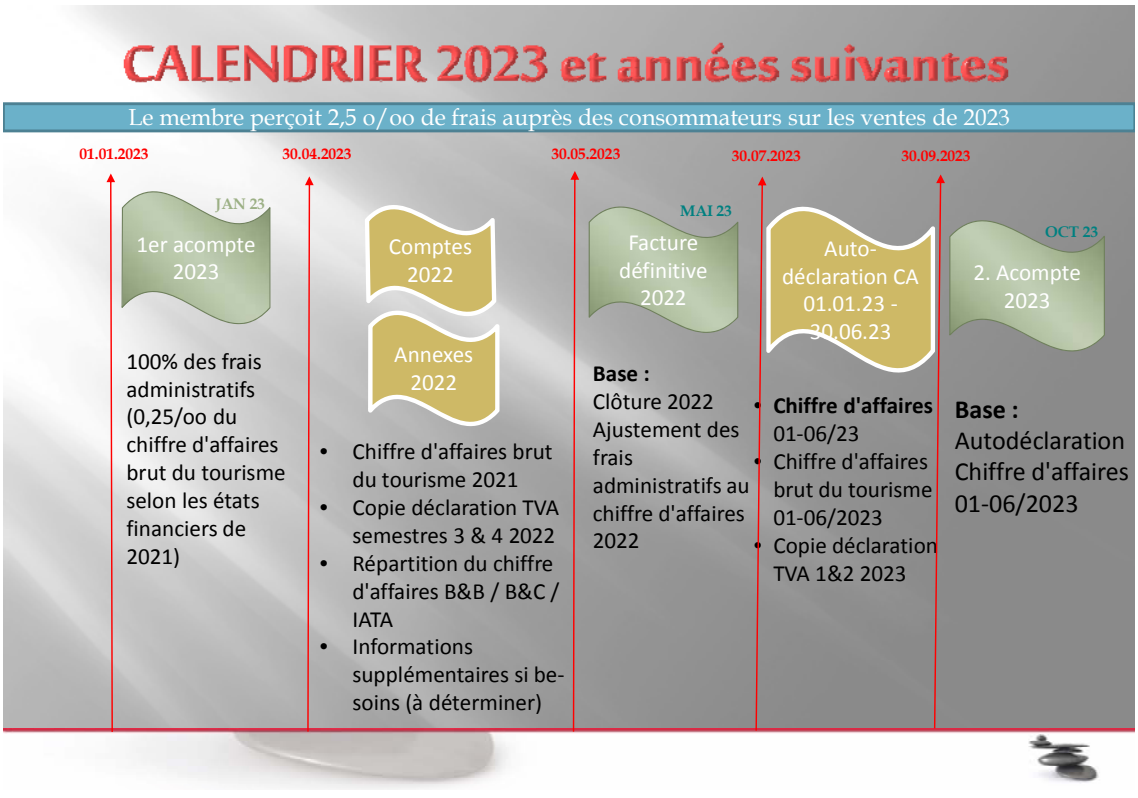

## Nostro contatto

TPA Travel Professional Association

Place du Temple 4

Case postale 75

1096 Cully

Tel +41 21 799 44 65/66

Mail secretariat@tpassociation.ch

**Per il Ticino** :

Edwin Hofmann – Vice Presidente

Tel +41 91 993 26 26